



Servizio Benefici Economici

## **DETERMINA**

**OGGETTO:** A.A. 2020/2021 RIMBORSO TASSA REGIONALE TRAMITE BONIFICO BANCARIO IN FAVORE DI N. 1 STUDENTE UNIGE

## **IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 recante “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione” e ss.mm.ii;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

**RICHIAMATO** il d.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2.12.1991, n. 390” il quale prevede, all’art. 1, che le disposizioni nello stesso contenute continuino ad avere efficacia fino all’emanazione di successivo decreto;

**VISTO** il vigente Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 1° giugno 2011, n. 12, prorogato ai sensi dell’art. 58 comma 4 bis della l.r. n. 15/2016;

**VISTA** la legge n. 549/1995 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che ha istituito la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e che, in particolare, all’art. 3, comma 20, prevede che le Università e gli Istituti accettino le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

**VISTE** le leggi regionali:

- a) 10 luglio 1996, n. 29 “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario” e ss.mm.ii con la quale è stata istituita la tassa regionale e quantificato l’importo dovuto dagli studenti a decorrere dall’a.a 1996/1997;
- b) 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)”, e in particolare l’art. 3 che prevede la rideterminazione dell’importo della tassa regionale per l’a.a. 2003/2004;

- c) 2 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2004)”;
- d) 24 gennaio 2006, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)”, e in particolare l’art. 4 che prevede a decorrere dall’a.a. 2006/2007 la misura della tassa regionale in relazione dell’ISEE;
- e) 25 luglio 2011, n. 18 “Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario” e 27 dicembre 2011, n. 38” Disposizioni collegate alla finanziaria 2012” che rispettivamente agli artt. 1 e 4 rideterminano la misura della tassa regionale a decorrere dall’anno accademico 2011/2012;
- f) 27 giugno 2012, n. 22 “Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi e di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio” e in particolare l’art. 1 che prevede la rideterminazione degli importi della tassa regionale e l’introduzione, dell’indennità di mora per i pagamenti oltre i termini di scadenza, calcolata ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

ATTESO che è pervenuta al Servizio Benefici Economici l’istanza di rimborso, ns prot. n. 3195 del 28 aprile 2023, di OMISSIS, matricola OMISSIS, che in data 09/03/2023 ha versato tramite la procedura online dedicata, per mero errore materiale, € 208,00 a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 per l’iscrizione a un corso presso l’Università degli Studi di Genova;

PRESO ATTO che lo studente sopra citato ha comunicato al Servizio competente l’Iban del proprio conto corrente bancario sul quale effettuare l’accredito del rimborso, ns prot. n. 3196 del 28 aprile 2023;

PRESO ATTO che occorre pertanto procedere al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021, nei confronti dello studente di cui alle precedenti premesse per un importo di € 208,00;

ATTESO che il budget economico triennale 2023-2025 è stato approvato con decreto 30 dicembre 2022, n. 438;

SU PROPOSTA della Responsabile del Servizio Benefici Economici

### **DISPONE**

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,

di procedere al rimborso di € 208,00 a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario erroneamente versata per l’a.a. 2020/2021, nei confronti di OMISSIS, matricola 5417458 CF OMISSIS con accredito sul conto corrente a lui intestato e identificato dal codice Iban OMISSIS.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr. Massimo Aramini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
D.lgs 82/2005 e s.m.i

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.